

MEMORANDUM

L'articolo 2556 del codice civile prima della modifica del 1993

Il legislatore in principio aveva stabilito che *“per le imprese soggette a registrazione, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto”*.

Aveva inoltre stabilito al secondo comma del medesimo articolo che *“i contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunziati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni dalla conclusione.”*

Veniva quindi lasciato alle parti l'obbligo di denunziare la conclusione del contratto (redatto per iscritto, al solo fine probatorio) affinché venisse perfezionata la sua iscrizione nel registro delle imprese.

La legge 310/1993 quale strumento di lotta contro il riciclaggio

Con la legge 310/1993 (nota come legge Mancino), il legislatore nell'intento di contrastare gli intrecci tra economia e criminalità ed in particolare il riciclaggio, ossia dell'impiego di denaro di provenienza illecita ha, tra l'altro, modificato l'art. 2556 del codice civile.

Nella relazione illustrativa si legge infatti che il «monitoraggio» sugli impieghi di capitale è perseguito attraverso «una maggior trasparenza nei trasferimenti di capitali e nell'assetto proprietario di società, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei terreni».

La modifica al comma secondo dell'articolo 2556 del codice civile operata dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310.

L'articolo 6 della legge in commento ha introdotto di fatto l'obbligo di redazione dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio; onerando quest'ultimo di iscrivere l'atto nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla redazione o dall'autentica delle sottoscrizioni.

Questo nuovo *modus operandi* rispondeva all'esigenza che il legislatore aveva, in quel dato momento storico, di prevenire l'impiego di denaro di illecita provenienza nel tessuto economico del Paese.

L'articolo 7 della legge 12 agosto 1993 numero 310.

Con tale articolo, il legislatore del 1993 introduce inoltre l'obbligo per i notai *“che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali”* di comunicare, *“entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i*

dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato”.

Questo ulteriore onere evidenzia la grande preoccupazione del legislatore – anche per via dell’inesistenza di strumenti informatici che all’epoca potessero consentire la lettura telematica dei registri immobiliari e delle imprese e di controllare l’identità delle persone – circa l’introduzione nel sistema economico di capitali di illecita provenienza.

Il decreto del presidente della repubblica 9 novembre 2005, n. 304

Con il DPR n. 304/2005 avente ad oggetto le “*modificazioni all’articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, concernenti la soppressione dell’obbligo di comunicazione alle questure*”, il legislatore, esauritosi il periodo emergenziale e avendo a disposizione strumenti informatici di controllo molto più evoluti, ha eliminato l’onere per il notaio rogante o autenticante di dover comunicare al questore del luogo ove si trova l’esercizio commerciale ceduto, l’avvenuto suo trasferimento.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

(attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

Il legislatore è intervenuto nuovamente nell’ambito della lotta all’utilizzo di capitali di illecita provenienza nel sistema finanziario sancendo l’onere per diversi soggetti, tra cui gli avvocati ed i notai, di operare un controllo su una serie di negozi giuridici posti in essere dai propri clienti e di comunicare eventuali anomalie alle competenti autorità al fine di prevenire e reprimere attività criminose.

Il decreto legislativo n. 231/2007 impone infatti a notai ed avvocati “*quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche*” la verifica adeguata della clientela e l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Ora, alla luce di quest’ultima normativa, che di fatto impone gli stessi obblighi di verifica e segnalazione di operazioni illecite a notai ed avvocati, non si comprende perché debba ancora permanere l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura autenticata dal solo notaio per il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda.

Appare infatti palese che il legislatore abbia riconosciuto agli avvocati la medesima competenza dei notai di assistere i clienti nell’effettuare qualsiasi operazione di natura finanziaria, economica o immobiliare, obbligandoli, allo stesso modo, ad effettuare un controllo preventivo sia dell’identità dei clienti, sia delle operazioni che essi vogliono effettuare, salvo però lasciare ai soli notai la possibilità di autenticare le sottoscrizioni per l’iscrizione nel registro delle imprese

dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda.

Tale riserva di competenze comporta inevitabilmente per il cliente che si rivolga ad un avvocato per l'assistenza nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda, **il pagamento immotivato di due professionisti**: l'avvocato ed il notaio, quest'ultimo al solo fine di iscrivere il contratto nel registro delle imprese.

Si ravvisa inoltre anche una disparità di trattamento dal punto di vista concorrenziale tra il notaio e l'avvocato in quanto, sebbene entrambi i professionisti possano già oggi assistere le parti nella redazione di tali contratti, è solo il primo a poterne poi chiedere la sua iscrizione nel registro delle imprese e questo crea una posizione privilegiata e del tutto immotivata del notaio rispetto all'avvocato.

Per queste ragioni

si propone all'Assemblea del Congresso Nazionale Forense di approvare le seguenti modifiche legislative da richiedere in tempi brevi al Parlamento italiano:

(Semplificazione in materia di trasferimento e godimento di aziende).

1. All'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1993 numero 310, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola “autenticata” sono aggiunte le parole: “da notaio o da avvocato abilitato al patrocinio”;

b) al secondo comma, le parole “rogante o autenticante” sono sostituite dalle parole: “o dall'avvocato autenticante”.

2. All'articolo 2703 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1) “Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio e quelle autenticate da altro pubblico ufficiale o dall'avvocato abilitato al patrocinio a ciò autorizzati”.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) “L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale o dell'avvocato abilitato al patrocinio che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale o l'avvocato abilitato al patrocinio devono previamente accertarne l'identità della persona che sottoscrive”.